

OGGETTO: **NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI**
RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O
RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018 – pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 291 del 15/12/18 – ha fissato allo **0,8%**, con **decorrenza da gennaio 2019**, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

L'art. 116, comma 15 della legge 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo l'INPS, con la circolare 124 del 28 dicembre 2018, ha precisato che:

- tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- in presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti;
- la misura dello 0,8% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2019;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riportati qui sotto) alle rispettive decorrenze.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 -31.12.2018	0,3%
01.01.2019	0,8%